



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Finalità	4
Articolo 3 - Definizioni	5
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti	7
Articolo 5 - Esclusioni	7
TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI	7
Articolo 6 - Competenze del comune	7
Articolo 7 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	8
Articolo 8 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	9
Articolo 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati	9
Articolo 10 - Obblighi del gestore.....	9
Articolo 11 - Ordinanze	10
Articolo 12 - Disposizioni generali	10
Articolo 13 - Conferimento differenziato dei rifiuti	12
Articolo 14 - Rifiuti vegetali.....	13
Articolo 15 - Rifiuti Cimiteriali	13
Articolo 16 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	14
Articolo 17 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	15
Articolo 18 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.	15
Articolo 19 – Cestini Portarifiuti	15
Articolo 20 - Divieto di imbrattamento del suolo pubblico.....	16
Articolo 21 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.....	16
Articolo 22 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	16
Articolo 23 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	17
Articolo 24 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	17
Articolo 25 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	18
Articolo 26 - Attività di volantinaggio.....	18
Articolo 27 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	18
Articolo 28 - Caditoie stradali e fontane	18
Articolo 29 - Carogne di animali	19
Articolo 30 - Conduzione di animali.....	19

Articolo 31 - Cantieri edili.....	19
Articolo 32 - Rifiuti inerti.....	19
Articolo 33 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti.....	20
Articolo 34 - Disposizioni sulla raccolta	20
Articolo 35 - Disposizioni sul trasporto.....	21
Articolo 36 - Abbandono di rifiuti.....	21
Articolo 37 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili	21
Articolo 38 - Pesata dei rifiuti	22
TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI	22
Articolo 39 - Controlli	22
Articolo 40 - Sanzioni.....	22
Articolo 41 - Abrogazioni ed entrata in vigore	23
ALLEGATO 1	24
ALLEGATO 2	25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
2. Il regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti;

Articolo 2 - Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale L.R. 5/2014 e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o a trasportatore debitamente autorizzato;
- b) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- c) ecotappa: luoghi pertinenziali di utenze private convenzionate con il gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta; si definisce ecotappa anche un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti.

- d) frazione organica e vegetale: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
- e) frazione non riciclabile (indifferenziato): rifiuto non destinato al riciclo;
- f) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni
- g) attività sanitarie: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- h) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- i) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- j) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- k) piano finanziario: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;
- l) Carta dei Servizi di igiene urbana: l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standards del servizio e le garanzie per gli utenti;
- m) Gestore: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto ed operazioni di avvio recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;
- n) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionali;
- o) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera n);

- p) Area pubblica e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso.
- q) Area Privata ad uso pubblico: E' assimilata ad area pubblica salvo esplicite limitazioni imposte dal proprietario dell'area stessa.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 6 - Competenze del comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, in modo differenziato, privilegiando la riduzione, il recupero, il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese le aree calpestabili all'interno delle aree verdi;
- c) la rimozione ed il conferimento agli impianti di smaltimento, recupero o cernita dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle aree pubbliche, entro i confini stradali o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale, della sua prevalente destinazione turistico-ricettiva e delle previsioni del disciplinare dei servizi.

Articolo 7 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente regolamento e dal regolamento dell'istituzione della Tassa/Tariffa.

2. Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo differenziato al normale servizio pubblico, previsto nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici. Sono conferibili:

- a) la carta e gli imballaggi in carta e cartone;
- b) gli imballaggi costituiti in plastica, vetro, metallo e simili, conferiti anche in un'unica frazione merceologica (c.d. Multimateriale);
- c) i rifiuti organici;
- d) i rifiuti non differenziabili di origine domestica;
- e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica.

3. Affinché il rifiuto speciale possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessaria la caratterizzazione dello stesso da parte del produttore che assicuri che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (Legge n.256/1974, D.P.R. n. 927/1981 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani e che lo riconduca ad uno dei codici CER presenti in Tabella 1.

4. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) Cavi e materiali elettrici in genere;

- d) materiali inerti e di cemento amianto;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

5. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 8 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente regolamento gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

Articolo 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste in materia e con la massima cautela. In ogni caso il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati agli urbani fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico/altro gestore, deve comunque stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto assoluto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani in qualsiasi modo, i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 10 - Obblighi del gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme di riferimento, nonché quelle stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio e negli allegati

documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.

2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Il gestore deve essere in possesso delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività affidate, facendosi carico di aggiornarle/ampliarle in forza delle successive disposizioni di legge intervenute nonché per l'eventuale l'ampliamento delle attività di competenza.

4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.

6. Il gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 11 - Ordinanze

1. Le ordinanze possono essere adottate nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti o per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese le disposizioni operative di svolgimento della raccolta differenziata. Il provvedimento adottato è sempre trasmesso al Gestore del servizio.

Articolo 12 - Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando sacchi/contenitori adeguati, di provata resistenza accuratamente chiusi e di materiale congruo alla relativa tipologia di rifiuto.

2. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:

- Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte per il conferimento esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito atto comunale (ordinanza) e/o dalla Carta dei Servizi;
- I rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
- Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

3. È fatto divieto di:

- a) conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.);
- b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;
- f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.

4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta è prevista l'attività di almeno un *Centro di Raccolta*. L'apposito regolamento di gestione precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione ai Centri di Raccolta potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.

5. Al fine di incrementare la raccolta differenziata sono istituite le *Ecotappe*, aree pertinenziali di utenze non domestiche che previa convenzione con il soggetto gestore consentono libero accesso ad utenti domestici per il conferimento di quei rifiuti di origine domestica che non possono essere raccolti con gli ordinari circuiti di raccolta. Le Ecotappe possono essere allestite presso uffici pubblici, scuole, centri culturali e ricreativi, nonché presso attività

produttive e del commercio. L'*Ecotappa* può essere allestita anche presso i mercati rionali con frequenza variabile decisa dal Gestore del servizio nei limiti previsti dal Contratto di Servizio. La *ecotappa* può essere infine costituita anche da un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti.

6. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

7. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tale aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti. Tale incombenze si applicano tassativamente anche alla aree private destinate ad uso pubblico.

8. Ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, il Comune può emanare opportuna ordinanza al conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati che trasgredisce l'obbligo di cui al precedente comma 7.

9. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

10. Le spese che il gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal presente regolamento saranno essere imputate al trasgressore, se identificato.

Articolo 13 - Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale, sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore all'interno della Carta dei Servizi.
4. È inoltre incentivato il conferimento differenziato nei Centri di Raccolta.

Articolo 14 - Rifiuti vegetali

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali attraverso l'uso delle compostiere.
2. Nel caso di conferimento al servizio pubblico è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale secondo le modalità predisposte al riguardo.
3. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, sono assimilati esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi stabiliti dalla normativa vigente in materia. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta.

Articolo 15 - Rifiuti Cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti

secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.

4. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

5. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'autocompostaggio per la utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale.

Articolo 16 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, *Ecotappe* od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;
- b) attraverso il servizio di ritiro a domicilio;
- c) attraverso la consegna al rivenditore ai sensi della normativa di settore;
- d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato.

3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE

professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 17 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.
2. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente ai Centri di Raccolta autorizzati.
3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 18 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi in maniera separata negli appositi contenitori predisposti dal gestore presso i Centri di Raccolta o ecotappe, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.
2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di avvio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti.
3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati sono da conferire ai Centri di Raccolta nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di una *Ecotappa* dotata degli appositi contenitori forniti dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.
4. È fatto obbligo conferire presso i Centri di Raccolta o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

Articolo 19 – Cestini Portarifiuti

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'ENTE GESTORE o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune

provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e/o utenze non domestiche.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 20 - Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 21 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 22 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con il GESTORE. Ciò deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento – Disciplina del Commercio Ambulante – in vigore.

Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il GESTORE, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con il GESTORE, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Articolo 23 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo al loro regolare svuotamento onde evitare fuoriscita/traboccamenti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino particolarmente esposte a pericolo di imbrattamento dai residui delle merci vendute e dei loro involucri.

Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani o vengono determinate da apposita ordinanza sindacale, per quanto riguarda la frazione di raccolta differenziata

All'orario di chiusura l'area dovrà essere non solo perfettamente pulita ma anche libera da contenitori di sorta.

Articolo 24 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia, al GESTORE previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 25 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al GESTORE, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il GESTORE.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal GESTORE in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 26 - Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salvo quanto previsto in specifiche ordinanze comunali.

Articolo 27 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal GESTORE, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 28 - Caditoie stradali e fontane

Il GESTORE provvede a mantenere sgombri le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 29 - Carogne di animali

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 30 - Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Articolo 31 - Cantieri edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolti in idonei contenitori ed avviati allo smaltimento come per legge a propria cura e spese.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 32 - Rifiuti inerti

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso impianti all'uopo autorizzati.

Piccole quantità di rifiuti inerti – provenienti esclusivamente da privati cittadini residenti - possono essere conferite al Centro di Raccolta Comunale, secondo le specifiche modalità previste dal relativo regolamento.

In ogni caso al termine dei lavori al Comune va trasmessa la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti come previsto dalla normativa.

Articolo 33 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi del GESTORE le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Articolo 34 - Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità stabilite dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
2. Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, tali contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a impedirne la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
3. La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore – su parere favorevole dell'Ente.
4. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.
5. Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti

urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 35 - Disposizioni sul trasporto.

1. Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei veicoli in modo da evitare categoricamente ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 36 - Abbandono di rifiuti

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il Comune in danno del responsabile dell'abbandono sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

Articolo 37 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.
2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo articolo 40, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.
3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.
4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.
5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito

incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

Articolo 38 - Pesata dei rifiuti

1. Il Gestore effettua la pesata dei rifiuti presso il Centro di raccolta , distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Servizio.
2. I rifiuti urbani e assimilati saranno pesati anche al momento del conferimento presso l'impianto autorizzato.

TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 39 - Controlli

1. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, possono essere preposti anche addetti al controllo del gestore, denominati "*Ispettori Ambientali*", nominati con provvedimento del Sindaco.
2. Agli Ispettori Ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.
3. Il verbale di accertamento corredato da relazione viene inviato dal Gestore all'ufficio tecnico/ambiente ed al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti consequenziali.
4. Gli organi preposti nonché gli Ispettori Ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente regolamento.

Articolo 40 - Sanzioni

Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 255 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni ha luogo secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1) UTENTI PRIVATI ed UTENZE DOMESTICHE

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento come “**obbligo**”

Minimo e massimo	p.m.r.	Recidiva anno solare	p.m.r.
da € 50 a € 300	€ 100,00	da € 75 a € 375	€ 125,00

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento come “**divieto**”

Minimo e massimo	p.m.r.	Recidiva anno solare	p.m.r.
da € 100 a € 450	€ 150,00	da € 150 a € 495	€ 165,00

I ricorsi e gli scritti difensivi relativi all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento dovranno essere indirizzati al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 41 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 18/2/2003.

ALLEGATO 1

Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI	descrizione
15 01	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u>	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Cartone selettivo
15 01 02	Imballaggi in plastica	Bottiglie e contenitori in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno	Cassette/pedane di legno
15 01 04	Imballaggi metallici	Barattoli e contenitori in metallo
15 01 06	Imballaggi in materiale misti	Contenitori in Plastica – vetro – acciaio - alluminio
15 01 07	Imballaggi in vetro	Bottiglie e contenitori in vetro
20 01	<u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)</u>	
20 01 01	Carta e cartone	Carta e cartone
20 01 02	Vetro	Vetro monomateriale
20 01 05	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)
20 01 07	Legno	Materiale in legno
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Scarti di cibo e cucina
20 01 11	Prodotti tessili (abiti usati)	Prodotti tessili
20 01 25	Oli vegetali esausti	Olio da cucina
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (eccetto TV e Monitor)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle da cui alla voce 200121, 200135, 200123
20 01 38	Legno	Legno diverso da quello da cui alla voce 200137
20 01 39	plastica	Materiali in plastica
20 01 40	Metallo	metallo
20 02	<u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</u>	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Sfalci di potature
20 03	<u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u>	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Ingombranti composti da materiale misto

ALLEGATO 2

Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	Descrizione
16 02 16*	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli alle voci 160215
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Lampade al neon
20 01 23*	TV e monitor	TV e monitor
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli 20 01 25, ad esempio oli minerali esausti	Olio motore
20 01 32*	Medicinali	Farmaci scaduti
20 01 33*	batterie e pile	Batterie esaurite e pile esauste
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti parti pericolose	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle da cui alla voce 200121, 200123 contenenti componenti pericolosi